



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE PUGLIA

VISTO l'articolo 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTO l'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009 e successive modificazioni;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni in data 12 febbraio 2009;

VISTE le delibere CIPE del 6 marzo 2009 e del 31 luglio 2009;

CONSIDERATA l'opportunità di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive, anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione;

RITENUTO, pertanto, di stipulare con la Regione Puglia un accordo finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere su fondi nazionali per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale e ad attivare, unitamente alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere su risorse di FSE – POR per la realizzazione di politiche attive a favore dei lavoratori interessati;

f *81*

Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia convengono quanto segue:

- 1) Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, vengono destinati cento milioni di euro a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati.**
- 2) A valere sui fondi di cui al capoverso precedente viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.**
- 3) Fermo restando il sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, il trattamento di cui al punto precedente è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito. Il predetto contributo viene posto a carico del FSE – POR. L'erogazione del contributo posto a carico della Regione può essere effettuata dall'INPS secondo le modalità previste in apposita convenzione, previo trasferimento da parte della Regione delle risorse necessarie all'INPS medesimo.**
- 4) Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3), la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure calcolata sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.**
- 5) Fermo restando il sostegno al reddito calcolato secondo la vigente normativa, il trattamento di cui al punto 1), ai sensi di quanto stabilito dal dall'art. 19 citato nelle premesse, comma 7, come modificato e integrato dall'art. 2, comma 141, lett. b), della legge n. 191/2009, può essere integrato mediante interventi adottati dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, e dai fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276/2003.**
- 6) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.**



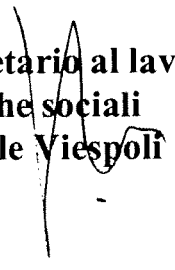
- 7) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla competente Direzione Regionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 6). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite della percentuale indicata al punto 2) e delle relative risorse finanziarie.
- 8) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 9) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 6), ad erogare la quota di indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite della percentuale indicata al punto 2) e delle relative risorse finanziarie.
- 10) L'INPS eroga i trattamenti di sostegno al reddito di cui alla presente intesa - per la quota imputata ai fondi nazionali - previa sottoscrizione da parte del lavoratore interessato di apposita dichiarazione di disponibilità. L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva e della operatività della dichiarazione di disponibilità.
- 11) La Regione, in applicazione della normativa di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 185/2008 convertito con legge n. 2/2009 dà disposizione ai servizi competenti di comunicare all'INPS eventuali rifiuti da parte dei lavoratori a partecipare ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ad un corso di formazione o riqualificazione o ad accettare una offerta di lavoro congrua. L'INPS comunica contestualmente - tramite la cooperazione applicativa - alla Regione ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvenuta decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito.
- 12) Fermo restando quanto definito nel punto 1 dell'accordo del 12.2.2009, il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di cento milioni di euro a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1), anche al fine dell'aggiornamento del presente Accordo.



- 13) Il Ministero mette a disposizione della Regione Puglia, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

26.05.2010

Il Sottosegretario al lavoro
e alle politiche sociali
Sen. Pasquale Viespoli



L'Assessore al Welfare - lavoro
della Regione Puglia
Elena Gentile



Rif. puglia/ACQ 060/23/09/2011/0028878

Dir. di Servizio Dr. Fiore

Sede



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro
e la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e
incentivi all'occupazione
Tel. 06 46835099 - Fax 06 46834084



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 19/09/2011
Prot. 40 / 0000636

REGIONE PUGLIA

ARRIVO

23 SET. 2011

SERVIZIO LAVORO - COOP/NE

Il Dirigente d'Ufficio

All' INPS

Fax 06/59053814

c.a. Dott. Golino

Alla Regione Puglia
Assessorato al Lavoro
Fax 080-5403005

OGGETTO: Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia.

Si trasmette l'unito accordo stipulato in data 08.09.2011 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione **Puglia** per l'assegnazione alla regione medesima di 100 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga.

Codesto Istituto, conseguentemente potrà procedere all'utilizzo delle risorse finanziarie, fatto salvo il completo utilizzo di quelle già assegnate per gli ammortizzatori in deroga.

PROT.
19/09/2011
2220/SP

19 SET. 2011

2220/SP

IL DIRETTORE GENERALE
(Cons. Paola Paduano)